

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA (D.M. 15 marzo 2018 – D.M. 8 settembre 2022 n. 183)

Approvato dal Comitato centrale FNOFI con Deliberazione n. 125/CC/2026 del 23 luglio 2026,
comunicato al Consiglio nazionale FNOFI in data 24 luglio 2026, trasmesso al Ministero della Salute
ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 221/1950 in data 04.08.2026

ART. 1. INDIZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

1.1. Il Consiglio direttivo dell'Ordine convoca l'Assemblea elettorale degli iscritti per eleggere contestualmente:

- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei revisori.

1.2. I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni.

1.3. L'Assemblea elettiva deve essere convocata nell'ultimo quadrimestre dell'anno, in modo da consentire l'esaurimento di tutte le operazioni elettorali entro il 31 dicembre.

ART. 2. CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1. Il Consiglio direttivo degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista, ai sensi del novellato art. 2 DLGS CPS 13 settembre 1946 n. 233, è così costituito:

- da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento;
- da nove componenti, se gli iscritti all'albo superano i cinquecento, ma non i millecinquecento;
- da quindici componenti, se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento.

ART. 3. COLLEGIO DEI REVISORI

3.1. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'albo dei Fisioterapisti del corrispondente Ordine.

3.2. Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

ART. 4. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - QUORUM DEI VOTANTI

4.1. L'adunanza dell'Assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale in prima convocazione è valida quando intervengano, all'apertura dei lavori, almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti; a partire dalla terza convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti.

4.2. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida quando abbiano votato:

- in prima convocazione almeno i due quinti degli iscritti;
- in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti;
- in terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 5. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

5.1. Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti all'Albo alla data della delibera di indizione delle elezioni.

5.2. Tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti.

5.3. È possibile candidarsi, singolarmente o nell'ambito di una lista, per l'elezione del Consiglio direttivo oppure per l'elezione del Collegio dei Revisori. I due ruoli sono tra loro incompatibili.

5.4. Nel caso in cui lo stesso iscritto presenti candidatura per entrambi i ruoli, verrà considerata valida unicamente quella al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

ART. 6. DELIBERA E AVVISO DI CONVOCAZIONE

6.1. La delibera di indizione delle elezioni, adottata del Consiglio direttivo dell'Ordine, deve stabilire:

- il numero certificato degli iscritti al momento della delibera;
- le date di prima, seconda e terza convocazione;
- per ciascuna convocazione, il numero dei giorni di durata delle votazioni (minimo due, massimo cinque, sempre compreso un giorno festivo), le relative date, gli orari (deve essere garantita la piena accessibilità anche oraria in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale, delle caratteristiche geografiche e delle compatibilità con attività a turni) e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali;
- le modalità di voto se cartaceo o elettronico presidiato, come meglio specificato all'art. 10 del presente Regolamento;
- le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto;
- gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto e dell'attività della Commissione elettorale.

6.2. La delibera di indizione delle elezioni deve essere trasmessa entro 5 giorni alla Federazione nazionale.

6.3. Il seggio elettorale, per ciascuna convocazione, deve essere aperto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 giorni consecutivi di cui uno festivo, per almeno complessive 8 ore giornaliere; ove il numero degli iscritti all'Ordine sia superiore alle 5.000 unità, la durata delle operazioni di votazione non potrà essere inferiore a 3 giorni.

6.4. Contestualmente alla delibera di indizione, tramite avviso via mail ordinaria e avviso sul sito dell'Ordine, il Segretario dell'Ordine sollecita gli iscritti a verificare la piena funzionalità del proprio indirizzo pec. Resta onere dell'iscritto assicurarsi del pieno funzionamento della propria casella e il rinnovo della pec.

6.5. È posto a carico dell'Ordine l'onere di provvedere all'invio delle convocazioni.

6.6. L'avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata, almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni, a ciascun iscritto all'albo. In ogni caso, l'avviso di convocazione, entro lo stesso termine antecedente, deve essere pubblicato sul sito internet ufficiale della Federazione Nazionale e su quello di ciascun Ordine Territoriale, con effetto di pubblicità-notizia.

6.7. La convocazione deve indicare:

- i giorni delle votazioni, come sopra determinati;
- il numero dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine da eleggere;
- le modalità di voto (cartaceo o elettronico presidiato);
- per ciascun giorno, il luogo, l'ora di inizio e di conclusione delle relative operazioni;

- l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

6.8. Le operazioni elettorali devono concludersi entro 45 giorni dalla prima convocazione.

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ED EQUILIBRIO DI GENERE

7.1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, compresi i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori in carica, che potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

7.2. La lista può contenere al massimo il numero dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori da eleggere.

7.3. Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.

7.4. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per quello stesso organo.

7.5. Per favorire l'equilibrio di genere, le liste, nella loro composizione, devono comprendere una rappresentanza non inferiore ad un terzo del genere meno rappresentato. La lista che non rispetta tale requisito è dichiarata inammissibile.

7.6. Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e accompagnate da un numero di firme di professionisti iscritti al medesimo Ordine, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Di tutti i candidati e i sottoscrittori deve essere trasmessa copia di valido documento di identità, chiaramente leggibile a pena di invalidità.

7.7. Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente.

7.8. Le liste devono essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista. La denominazione deve essere conferente e rispettosa dell'ente e dei suoi iscritti.

È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo dei loghi istituzionali. In caso di denominazioni uguali, simili o assimilabili tra loro, la lista presentata successivamente verrà invitata a comunicare una differente denominazione entro 24 ore dalla comunicazione, a pena di inammissibilità.

7.9. La presentazione della lista, nonché delle singole candidature, viene trasmessa a mezzo pec alla casella pec dell'Ordine, a cura del candidato o del referente di lista, allegando i documenti di identità dei candidati, dei sottoscrittori e del referente, almeno 10 giorni antecedenti alla prima convocazione.

7.10. In tutti i casi, il Presidente dell'Ordine, con l'ausilio del Segretario, verifica la correttezza della documentazione trasmessa e l'iscrizione all'albo, ai fini dell'ammissibilità della lista/candidatura.

7.11. Conclusi gli accertamenti sulla regolarità della lista o della singola candidatura entro 3 giorni dal deposito, il Presidente dell'Ordine comunica, al singolo candidato o al referente della lista, l'ammissione o l'esclusione della candidatura.

7.12. Contestualmente, si provvede a comunicare agli iscritti le candidature ammesse attraverso la pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

7.13. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già ammesse restano valide.

ART. 8. CAMPAGNA ELETTORALE

8.1. La campagna elettorale dovrà essere:

- condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del codice deontologico;
 - caratterizzata da messaggi positivi e propositivi;
 - ospitata in un'apposita area nel sito dell'Ordine, all'interno di un formato prestabilito previa assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato o del referente di lista.
- 8.2. Sul sito deve essere garantito lo stesso spazio per ciascuna lista o candidatura singola.

ART. 9. SEGGIO E COMMISSIONE ELETTORALE

9.1. Per ogni Ordine il seggio è unico così come la Commissione Elettorale. Possono essere individuate diverse sedi di voto, al fine di favorire la massima partecipazione. Nel caso di Ordine a dimensione regionale o interprovinciale, vanno previste almeno due sedi di voto.

9.2. Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale, all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente dell'Ordine costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti Commissione elettorale).

9.3. Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. Stesse garanzie devono essere assicurate anche nel caso di voto elettronico presidiato.

9.4. All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Segretario dell'Ordine.

9.5. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

9.6. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. Se necessario, saranno a disposizione della Commissione elettorale il responsabile informatico ove previsto e il personale amministrativo dell'Ordine, nonché l'eventuale personale di vigilanza. I delegati delle liste o i candidati non possono in alcun modo interferire con le operazioni di voto né svolgere attività di promozione durante il voto; possono chiedere di dare atto a verbale di eventuali rilievi.

9.7. L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

9.8. La Commissione elettorale è composta:

a) da tre fisioterapisti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori e non candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal fisioterapista più giovane d'età, presente all'assemblea, non componente del Consiglio direttivo o Collegio dei revisori e non candidato, che esercita le funzioni di segretario.

9.9. La Commissione elettorale deve garantire in ogni momento la presenza di almeno due componenti del seggio.

9.10. Per gli ordini superiori ai 5000 iscritti, i componenti del seggio sono 5 (cinque), di cui almeno due sempre presenti alle operazioni di voto.

9.11 I componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio e il Vicepresidente vicario.

9.12. Per ciascun componente di seggio è individuato un componente supplente, che dovrà essere reperibile durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi. I supplenti sono individuati con le stesse modalità degli effettivi e possono sostituirli anche temporaneamente.

9.13. Nel caso in cui l'Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità

elettronica presidiata, la Commissione sarà coadiuvata da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare durante le operazioni di voto.

9.12 Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine, confermando la data della convocazione successiva.

ART.10. OPERAZIONI DI VOTO – VOTO ELETTRONICO PRESIDATO

1. Con delibera del Consiglio direttivo, può essere disposto che le votazioni avvengano con l'espressione del voto elettronico presidiato presso i seggi indicati nella delibera di indizione. Tutti gli oneri devono essere preventivamente determinati e nell'effettiva disponibilità dell'Ordine al momento dell'approvazione della delibera.

2. Il voto elettronico avviene all'interno del seggio elettorale con tutte le garanzie di libertà, personalità e segretezza del voto previste per il voto cartaceo. Non è ammesso il voto da remoto. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e di tutti i candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente del seggio e al Segretario della Commissione elettorale mentre la terza è rilasciata al responsabile informatico che gestisce il sistema informatico di voto;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentano di identificare l'identità del votante con l'inserimento del Codice fiscale, la registrazione dell'avente diritto al voto, la verifica che il votante non abbia già votato e la verifica l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;

f) prevedere la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca);

g) prevedere che al termine della fase di voto dopo la conferma del votante il sistema registri e conservi digitalmente il voto con meccanismi idonei a impedire di associare, a ogni livello di competenza e operatività informatica, il voto all'elettore che lo ha espresso;

h) che sia fornito a ciascun votante un certificato che attesta l'espletamento delle operazioni di voto;

i) prevedere il blocco della postazione al termine del voto dell'iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

l) prevedere che non sia più consentito votare dal momento in cui il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto;

m) prevedere, nel caso in cui la fase di voto avvenga in giorni diversi, che consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati che contiene e alla riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione.

Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

n) che al termine di ciascuna giornata di voto, il sistema provveda al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurano la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile per il Presidente del seggio i soli dati aggregati relativi al numero dei votanti;

o) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;

p) prevedere che alle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera

b) sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati;

q) garantire la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse;

r) garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto.

3. È vietata la registrazione e/o diffusione, in ogni forma, delle operazioni di voto svolte dall'elettore all'interno del seggio elettorale.

4. La delibera di indizione del voto in formato elettronico presidiato presso il seggio, corredata da tutte le schede tecniche e della certificazione peritale, viene trasmessa al Comitato centrale della Federazione per la validazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 15 marzo 2018. Il Comitato centrale delibera entro 10 giorni dalla trasmissione della delibera. Qualora il Comitato centrale non validi detta forma di voto, si procede con il voto cartaceo.

ART. 11. SCHEDE DI VOTAZIONE – VOTO CARTACEO

11.1. Fermo restando la possibilità da parte dei singoli Ordini di adottare modalità elettroniche sopra indicate, la votazione cartacea si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo e schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori, con timbro dell'Ordine, sulle quali l'elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista, che vanno predisposte a cura del Segretario dell'Ordine sui modelli trasmessi dalla Federazione nazionale.

11.2 Sulle schede sono riportati numeri progressivi e a fianco linee orizzontali pari a quelli dei componenti da eleggere per ciascun organo.

ART. 12. URNE E MATERIALE ELETTORALE

12.1. Il Consiglio direttivo predispone tutto il materiale necessario per il seggio (elenchi iscritti, elenchi candidati, schede di voto, timbro dell'Ordine, verbale delle operazioni, materiale di cancelleria).

12.2. Devono essere previste 2 urne elettorali distinte; 1 urna per l'elezione del Consiglio Direttivo e 1 urna per l'elezione del Collegio dei Revisori. Ove necessario, possono essere utilizzate più urne.

12.3. Su ognuna delle urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione.

12.4. Le urne devono essere poste sul tavolo del seggio elettorale e sempre visibili a tutti.

ART. 13. OPERAZIONI DI VOTO

13.1 Il Presidente dell'Ordine, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea e dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, nonché dei quorum, provvede alla costituzione del seggio elettorale.

13.2. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale presso la/le sede/sedi e nei giorni individuati nella delibera.

13.3. Effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente di seggio dà inizio alle votazioni.

13.4. La Commissione elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile, che deve essere restituita con le schede.

13.5. Spetta al Presidente di seggio predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

13.6. Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.

13.7. Possono esercitare il proprio diritto di voto anche con l'assistenza di un accompagnatore in cabina: le persone non vedenti, le persone affette da amputazione o paralisi degli arti, le persone con gravi disabilità. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL.

13.8. La Commissione elettorale, verificata l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza con l'apposizione della firma del votante e con la registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco e gli consegna le schede elettorali recanti il timbro dell'Ordine.

13.9. Le eventuali procedure elettroniche dovranno rispettare in analogia quanto disposto per le procedure fisiche.

13.10. Il voto potrà essere espresso per l'intera lista, riportando anche solo il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente, nel limite massimo del numero dei componenti da eleggere.

In caso di indicazione unicamente del nome della lista, il voto si intenderà esteso a tutti i componenti della stessa.

13.11. La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere. (Sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010 n. 18047).

13.12. Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

13.13. Le schede cartacee devono essere inserite dall'elettore nell'urna relativa all'organo da eleggere.

13.14. Allo scadere dell'ora prevista per la chiusura giornaliera delle operazioni, il Presidente di seggio sigilla le urne e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti il seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

13.15. Conseguentemente il Presidente di seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

13.16. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente di seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

13.17. Nel caso in cui la delibera preveda lo spostamento del seggio in diverse sedi, il Presidente di seggio dovrà garantire lo spostamento del materiale elettorale e delle urne,

sigillati nella sera precedente, presso la sede temporanea solo per l'orario delle votazioni al termine delle quali tutto il materiale dovrà essere riportato presso la sede primaria delle operazioni di voto per la custodia, secondo le modalità sopra indicate o presso la sede dell'Ordine.

13.18. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente di seggio e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.

13.19. Trascorso il termine ultimo per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, immediatamente o il giorno successivo.

13.20. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia, le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

ART. 14. VERBALI

14.1. Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno.

14.2 Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine.

14.3. Nel verbale, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (attribuiti o meno), delle decisioni del Presidente di seggio, delle sostituzioni dei componenti il seggio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti.

ART. 15. SCRUTINIO

15.1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente di seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto.

15.2. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione, redige verbale e ne dà comunicazione sul sito dell'Ordine. Le schede votate non vengono scrutinate e vengono sigillate in apposito plico e conservate per 180 giorni.

15.3. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

15.4. Ricontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente di seggio, nel caso di utilizzo di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare. Di volta in volta si procede all'apertura dell'urna successiva al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta. Nel caso in cui lo scrutinio inizi il giorno successivo, si deve procedere a sigillare tutte le urne che devono essere custodite sotto la responsabilità della Commissione.

15.5. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa. È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idonei a distinguere una scheda dalle altre.

15.6. Fermo restando il principio di salvaguardia dell'intenzione di voto dell'elettore, nello

svolgimento delle operazioni di scrutinio sono, altresì, adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto, se l'indicazione formulata non corrisponde a quella di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

15.7. Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. I rappresentanti di lista o i candidati possono esclusivamente rendere reclami a verbale sulle decisioni assunte.

15.8 Il verbale deve contenere una graduatoria con l'indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

15.9. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei posti disponibili.

15.10. In ossequio ai principi di ricambio generazionale nella rappresentanza, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età più giovane.

ART. 16. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

16.1 Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio e viene tempestivamente pubblicato l'elenco degli eletti sul sito dell'Ordine.

16.2. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni.

16.3. I verbali, le schede nulle e le schede contestate sono conservate presso la sede dell'Ordine, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

16.4. Il Presidente di seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali, al Tribunale civile e penale nonché alla Federazione nazionale degli Ordini.

16.5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e procedere alla delibera per l'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori.

16.6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

ART. 17. PROCEDURA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio direttivo nella prima seduta utile delibera l'avvio di una gara informale, per l'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori con le seguenti modalità:

- a) il Consiglio direttivo procede alla consultazione:

- del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, consultabile al seguente indirizzo
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/registroRevisori/> mediante la funzione Ricerca iscritto;
 - dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, consultabile al seguente indirizzo <https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/revisori-enti-locali> mediante le funzioni "Accedi alle banche dati" ed "Elenco revisori", circoscrivendo la ricerca ai Comuni di interesse, nell'ambito di competenza dell'Ordine.
- b) Ricevute le offerte, il Consiglio direttivo seleziona il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:
- l'onorario richiesto per lo svolgimento dell'incarico;
 - l'esperienza maturata nella revisione di Ordini ed Enti locali (Regioni, Province, Comuni) o altri Enti pubblici non economici;
 - l'esperienza maturata nella consulenza ad Ordini professionali, Enti locali ed altri Enti pubblici non economici.

ART. 18. ELEZIONI SUPPLETIVE

18.1 Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

18.2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

18.3. Le disposizioni si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori. in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni.

ART. 19. COORDINAMENTO E POTERI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

19.1. Il Comitato centrale della Federazione nazionale supporta tutti gli Ordini per assicurare l'ordinato svolgimento dell'intero iter elettorale, anche attraverso tempestivi atti di indirizzo ai sensi del presente Regolamento

19.2. Per parte loro, ciascun Presidente di Ordine informa tempestivamente la Federazione nazionale sulla prosecuzione dell'iter di predisposizione.

ART. 20. NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la disciplina legislativa e regolamentare di riferimento e in particolare il D.M. 15 marzo 2018.

IL SEGRETARIO
dott. Luca Francini

IL PRESIDENTE
dott. Piero Ferrante